



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 127/12/CSP

**SEGNALAZIONE PRESENTATA DAL SIGNOR PAOLO RAZZANO,
CONSIGLIERE COMUNALE DEL COMUNE DI MAGENTA, PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 28/2000 DA PARTE
DEL COMUNE DI MAGENTA.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 7 maggio 2012;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*", pubblicata nella *gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 marzo 1993, n. 72, S.O.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*";

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: "*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000 e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno in data 24 febbraio 2012 con il quale sono state fissate per le giornate di domenica 6 e lunedì 7 maggio 2012 le consultazioni



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali;

VISTA la delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012 recante: *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012”* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 marzo 2012, S.G. n. 68;

VISTA la segnalazione presentata dal Signor Paolo Razzano, consigliere comunale del Comune di Magenta, in cui si lamenta la presunta violazione dell'art. 9 della legge 28/2000 da parte dell'Amministrazione comunale di Magenta asseritamente realizzata attraverso l'indizione di conferenze stampa, organizzazione di inaugurazioni ed eventi pubblici, invio di materiale di comunicazione presso le abitazioni dei cittadini nel periodo successivo alla convocazione dei comizi elettorali;

VISTA nota in data 30 aprile 2012 (ns. prot. n. 20255) con la quale il Corecom Lombardia ha trasmesso gli esiti dell'istruttoria condotta su richiesta dell'Autorità (nota 27 aprile 2012 prot. n. 19848) e ha rappresentato le proprie conclusioni, formulando una proposta e allegando tutta la documentazione istruttoria acquisita;

VISTI in particolare il verbale dell'audizione tenutasi in data 30 aprile presso il Corecom Lombardia – dal quale risulta che il segnalante e il Sindaco, signor Luca Del Gobbo, hanno ribadito le rispettive posizioni – e le controdeduzioni formulate dal Comune di Magenta con una memoria a firma del Sindaco nella quale, nel sottolineare la correttezza del proprio operato, il signor Luca Del Gobbo espone in sintesi quanto segue:

- in via preliminare, rileva che il divieto di cui all'art. 9 della legge n. 28/2000 prevede una deroga, circostanza che testimonia *“una precisa volontà del legislatore di non ostacolare il regolare e doveroso servizio di comunicazione di utilità sociale”*. Ne consegue che il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 vada circoscritto solo alle forme di comunicazione sospette di strumentalizzazione propagandistica e politica a favore di candidati e di liste in competizione nel confronto elettorale;
- conseguentemente, tutte le attività di comunicazione e gli eventi organizzati, oggetto di segnalazione, sarebbero del tutto leciti in quanto indifferibili e indispensabili per l'efficace assolvimento dei doveri dell'ente;

A



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ESAMINATI gli allegati a corredo delle conclusioni istruttorie del Corecom Lombardia;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

RILEVATO che per le elezioni comunali fissate per il 6 e 7 maggio 2012, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta il 22 marzo 2012, data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e che, fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

RILEVATO che le iniziative oggetto dell'esposto del signor Paolo Razzano ricadono nel periodo di applicazione del divieto stabilito dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO che le iniziative oggetto di segnalazione integrano i requisiti della comunicazione istituzionale di cui all'art. 1 della legge n. 150/00;

RITENUTO di considerare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 28/2000 solo quelle fattispecie, tra quelle segnalate, prive dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito, vale a dire, l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente e l'impersonalità;

RITENUTO pertanto di aderire alle valutazioni svolte dal Comitato in relazione alle iniziative relative alla diffusione dell'opuscolo "Museo della Battaglia", con invito all'inaugurazione della struttura, e alla diffusione dell'opuscolo "Album di Famiglia" con invito alla presentazione del volume in quanto entrambe risultano prive del requisito dell'impersonalità recando il logo del Comune di Magenta e l'indicazione del nome del Sindaco, Luca Del Gobbo, nella sua attuale veste istituzionale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RAVVISATA pertanto la non conformità al dettato dell'art. 9 della legge 28/2000 in relazioni alle due iniziative di comunicazione istituzionale individuate, promosse dal Comune di Magenta;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

al Comune di Magenta di pubblicare sul proprio sito web, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 delle comunicazioni relative alle iniziative “Museo della Battaglia” e “Album di Famiglia”.

Il messaggio dovrà fare specifico riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo rese pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 7 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola